

Sentenza n. 80 del 2006 - trasporto pubblico locale

L'art. 18, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 stabilisce il termine ultimo entro il quale Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia l'obbligo, per tale periodo transitorio, dell'affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi devono essere affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali.

Il termine di cui si ragiona, più volte prorogato, è stato portato al 31 dicembre 2006, mentre dopo il citato comma 3-*bis* sono stati successivamente inseriti altri cinque commi con cui si disciplina anche la possibilità che le Regioni prevedano, a determinate condizioni, alcuni casi di ulteriore proroga.

Nel quadro del nuovo Titolo V, una disposizione come quella del comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997 è riconducibile nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; competenza esclusiva di tipo trasversale destinata ad incidere naturalmente sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applica.

Il legislatore regionale non può quindi modificare nemmeno in parte una disposizione che è formulata in forma chiaramente inderogabile e che oltretutto assegna un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, legittimato in via eccezionale a ritardare, a certe condizioni ed entro un periodo massimo, l'immediata applicazione della nuova normativa di liberalizzazione del settore.

Si tratta di una ricostruzione di sistema ben diversa da quella delle Regioni ricorrenti, ricostruzione secondo cui la riconducibilità del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo residuale consentirebbe alle Regioni di modificare in modo ragionevole le disposizioni statali in tema di concorrenza.

Muovendo da simili premesse, la Consulta perviene alla conclusione che le disposizioni regionali impugnate dal Governo (riguardanti leggi delle Regioni Liguria, Veneto e Calabria) siano da considerarsi costituzionalmente illegittime in quanto contenenti discipline che comunque derogano alla norma testé accennata, espressiva di una esclusiva potestà legislativa statale.

La Corte sottolinea che questa conclusione non può essere messa in dubbio dal recente spostamento al 31 dicembre 2006 del termine ultimo, giacché il giudice costituzionale ha ritenuto di sindacare non soltanto il rispetto di un mero termine temporale per le proroghe degli affidamenti preesistenti, ma la complessiva conformità della legislazione regionale rispetto ad una disposizione statale nella quale si individuano anche una serie di limiti e condizioni per l'eventuale intervento legislativo regionale volto a disciplinare la fase transitoria.

Le leggi regionali in questione risultano quindi difformi dalla normativa statale di riferimento non tanto per l'incongruità fra i termini statale e regionali (incongruità senz'altro sussistente al momento dell'impugnativa governativa delle norme regionali ma poi cessata o ridottasi per l'ultima modifica del termine massimo) quanto piuttosto perché i regimi transitori regionali non subordinano il mantenimento degli affidamenti in capo agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale al rispetto delle condizioni specificamente previste dal legislatore statale.

